

ART. 1 Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "CITTADINANZATTIVA – Assemblea territoriale Riviera del Brenta APS".

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Dolo – Riviera XXIX aprile nr. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

Cittadinanzattiva APS esercita azioni di partecipazione civica per la tutela dei diritti umani. Promuove l'esercizio pratico dei diritti sociali e politici, per la lotta agli sprechi e alla corruzione, per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in ambito sociosanitario, del consumo, a salvaguardia della salute, dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza individuale e collettiva.

L'attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Lettera W, art. 5 D.Lgs.117/2017: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- raccolta delle segnalazioni degli utenti;
- tutela integrata;
- promozione dei diritti fondamentali della persona tramite Campagne, divulgazione materiale informativo, anche su web e canali social;
- petizioni;
- rapporti istituzionali con gli Organi preposti.

In applicazione delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, per le finalità del presente Statuto, il Presidente può agire in giudizio, sia esso civile, amministrativo o penale, con tutti i mezzi e gli strumenti previsti dall'ordinamento.

Cittadinanzattiva APS afferma nel territorio locale e in Regione Veneto la cultura del federalismo dei diritti e della sussidiarietà delle iniziative civiche, basandosi sui principi di autonomia delle formazioni sociali e corresponsabilità di ogni uomo e donna per l'indirizzo e l'attuazione delle politiche pubbliche. Cittadinanzattiva APS accoglie e valorizza tutte le risorse umane disponibili a concorrere, in forme allargate di governo, alla formazione e tutela di beni comuni, in particolare, promuove la partecipazione dei giovani e assicura loro la formazione.

Nome e simboli di Cittadinanzattiva APS sono legittimamente usati, per azioni extraprocessuali di tutela e per iniziative civiche, dai soggetti responsabili, secondo il presente Statuto, eletti nella Assemblea. Tutti gli aderenti possono usare nome e simboli per attività decise in Assemblea, sotto

la responsabilità del Presidente che ne riferisce all'Assemblea stessa nella prima riunione successiva.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17

Cittadinanzattiva APS opera nel territorio della Regione Veneto

ART. 3 Ammissione

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Per i soci minorenni, è prevista la convocazione in Assemblea dei genitori con diritto di voto.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

L'eventuale diniego all'iscrizione va motivato.

Le adesioni sono raccolte dal Presidente dell'Assemblea Territoriale che conserva le schede con i dati personali degli aderenti e l'esplicita loro dichiarazione di accettare e rispettare la Carta dei principi di identità di Cittadinanzattiva, il presente Statuto e le decisioni degli organismi dirigenti di Cittadinanzattiva. Copie degli elenchi di adesioni individuali, con i dati essenziali, sono trasmesse alla sede regionale e a quella nazionale, che cura l'aggiornamento di una banca dati nel rispetto delle leggi sulla riservatezza.

ART. 4 Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21.
- ricorrere in assemblea contro il provvedimento di esclusione.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- Esplicitare dichiarazione di accettare e rispettare la carta dei principi di identità di Cittadinanzattiva APS, il presente statuto e le decisioni degli organismi di Cittadinanzattiva APS.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

E' incompatibile con cariche individuali di coordinamento o direzione nell'Associazione la candidatura in competizioni politiche o amministrative.

In tal caso l'aderente ha obbligo di darne comunicazione al Segretario Regionale, che ne dispone la decadenza immediata ai sensi dell'articolo seguente.

- E fatto divieto a chiunque di usare simboli, sedi e strutture di Cittadinanzattiva APS in occasione di partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative.
- Le persone sospese temporaneamente o decadute da incarichi devono astenersi dal fare uso del nome e dei simboli di Cittadinanzattiva APS e, se contravvengono a questa prescrizione, sono passibili di esclusione, come previsto dallo statuto nazionale.
- I componenti degli organi collegiali di Cittadinanzattiva APS decadono automaticamente dalla loro carica dopo tre assenze ingiustificate.

ART. 5 Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6 Recesso ed esclusione dell'associato

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7 Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati

- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge);
- Collegio dei Revisori dei conti

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

ART. 8 L'assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori e/o *mediante affissione dell'avviso nella bacheca all'esterno della sede dell'associazione.*

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di Controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 10 Validità assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- coordina e promuove le attività del movimento nel territorio, nel quadro delle disposizioni statutarie e regolamentari, delle scelte congressuali nazionali e regionali e delle indicazioni della Direzione Nazionale e del Segretario Generale
- realizza una politica finanziaria coordinata e di mutuo aiuto tra le varie realtà locali del Movimento, nonché di collaborazione con gli organi regionali;
- promuove la collegialità delle decisioni e delle azioni dirette a realizzarle;

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Partecipa di diritto al Congresso regionale.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi ragione, o di impedimento prolungato, il vice ne assume pienamente le funzioni e i poteri, e convoca entro quaranta giorni

l'Assemblea per una nuova elezione. In mancanza, il Segretario Regionale nomina un Commissario Straordinario, preferibilmente scelto tra i componenti dell'Assemblea Territoriale.

ART. 13 Organo di controllo

L'organo di controllo:

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 Collegio Revisore dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre persone elette dall'Assemblea Territoriale, anche tra esterni al Movimento, su proposta del Presidente; essi scelgono nel loro seno il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità della gestione amministrativa e contabile. Redige e trasmette una propria relazione prima dell'annuale approvazione del bilancio consuntivo da parte degli organi competenti, che devono tenerne conto. Se il Collegio riscontra irregolarità deve darne immediata comunicazione agli organi direttivi regionali, oltre che al Presidente e Tesoriere.¹

ART. 15 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 16 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 18 Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 22 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 23 Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

